



CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

ORDINANZA n. 09/1990

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TRIESTE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Trieste,

VISTA: la propria ordinanza n°89/90 in data 01.09.1990;

VISTE: le vigenti norme di legge che regolano la materia della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti;

VISTO: il D.P.R. 23.8.1982, n°691 recante le norme in materia di olii esausti;

RITENUTO: necessario dar concreta attuazione alle norme citate nell'ambito del Compartimento Marittimo di Trieste;

VISTA: la legge 31.12.1982 n.979 "Disposizioni per la difesa del mare";

VISTI: gli articoli 71 e 81 del Codice della Navigazione e 59, 60 e 77 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TRIESTE

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza sono puniti ai sensi degli art.1174 e 1175 del Codice della Navigazione, salvo maggiori responsabilità civili e penali per fatti che costituiscano più grave reato,

Trieste, lì 01.09.1990

Documento Firmato
in originale

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TRIESTE

CAPO I° **GENERALITA'**

Art. 1 **(Scopo)**

Scopo delle presenti norme è la regolamentazione della raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere, originato dalle navi e nell'ambito dei porti di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Trieste, al fine di evitare possibili danni all'ambiente marino e dare pratica attuazione alle norme di legge vigenti in materia.

Non rientra nelle presenti norme l'attività di raccolta delle acque di lavaggio, ovvero di sentina, ovvero di zavorra.

Art. 2 **(Definizioni)**

2.1 Acque interne marittime:	le zone di mare indicate nell'art.2, primo comma del Codice della Navigazione.
2.2 Acque territoriali:	le zone di mare indicate nell'art.2, secondo comma del Codice della Navigazione.
2.3 Conferimento	l'operazione di consegna dei rifiuti.
2.4 Discarica	ogni immissione in mare e/o sul demanio marittimo, qualunque sia la causa, e ogni scarico, evacuazione, versamento, scarico a mezzo pompaggio/spurgo
2.5 Nave	un mezzo nautico di qualsiasi tipo, comunque operante nello ambiente marino e comprendente gli aliscafi, i veicoli a cuscino ad aria, i sommergibili e le piattaforme fisse o galleggianti.
2.6 Rifiuto	qualsiasi oggetto o sostanza derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.
2.7 Rifiuto urbano	quello definito dall' art. 2, terzo comma, del D.P.R.915/82, (i rifiuti previsti dalla MARPOL 73/78 rientrano nella categoria dei "rifiuti urbani")
2.8 Ente Tecnico	l'Istituto di classificazione al quale sono devolute dal Ministero della Marina Mercantile le attribuzioni previste dall'art. 3 del D.L.C.P.S. 22.

Art. 3 **(Campo di applicazione)**

Sono soggette alle presenti disposizioni:

- 3.1** - Le navi italiane e straniere che navighino o che stazionino nelle acque territoriali di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Trieste;
- 3.2** - Le navi italiane o straniere che siano ormeggiate nei porti del Compartimento Marittimo di Trieste;
- 3.3** - Le Ditte concessionarie del servizio di raccolta dei rifiuti nell'ambito del porto di Trieste;
- 3.4** - I titolari delle concessioni demaniali marittime assentite nell'ambito di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Trieste.

Art. 4
(Organi di controllo - Ispezioni)

Il personale delle Capitanerie di Porto e degli altri organi di Polizia sono incaricati di verificare l'osservanza delle presenti disposizioni anche mediante ispezioni da eseguirsi presso le Aziende titolari della concessione del servizio di raccolta rifiuti in ambito portuale.

Art. 5
(Rinvio ad altre disposizioni)

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le pertinenti norme in materia di polizia portuale, sicurezza della navigazione e smaltimento dei rifiuti.

CAPO II°
NORME PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORIGINATI DALLE NAVI IN SOSTA NEL PORTO E NELLA RADA DI TRIESTE'

Art. 6
(Eliminazione dei rifiuti originati dalle navi)

- 6.1** - Le navi in sosta nel porto ovvero nella rada di Trieste per procedere all'eliminazione dei rifiuti originati dovranno attenersi alle presenti disposizioni,
- 6.2** - Le navi adibite al trasporto di animali vivi non possono eseguire la scarica in mare dei rifiuti operativi, quali escrezioni organiche animali, materiali da lettiera, residui di foraggi e mangimi, residui di materiali usati per la disinfezione e pulizia degli spazi adibiti al trasporto degli animali.

Art. 7
(Trattamento dei rifiuti)

Le navi di cui all'articolo precedente possono procedere al trattamento dei rifiuti originati mediante compattatore o frantumatore al fine di ridurre il volume degli stessi, Tali apparecchiature, qualora installate, dovranno soddisfare alle norme fissate in materia dall'Amministrazione di bandiera.

Art. 8
(Uso dell'inceneritore di bordo)

Nell'area di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Trieste, è vietato alle navi 1 uso dell'inceneritore di bordo per procedere all'eliminazione dei rifiuti originati.

Art. 9
(Periodicità di conferimento dei rifiuti)

- 9.1** - Nell'ambito del porto e della rada di Trieste le navi dovranno conferire i rifiuti alla ditta concessionaria del servizio con periodicità giornaliera.
- 9.2.** - Sono esentate da tale obbligo le navi in possesso di contenitori raccogli-rifiuti ove dimostrino che i medesimi sono riconosciuti idonei dall' Autorità Sanitaria Marittima.

Art. 10
(Modalità di conferimento e Raccolta differenziata dei rifiuti)

- 10.1.** - I rifiuti previsti dall'Annesso V° della MARPOL 73/78 dovranno essere raccolti e conferiti, con le modalità di seguito indicate, alla ditta concessionaria del servizio in maniera differenziata a seconda della loro tipologia di seguito riportata:
- a)** plastica;

- b) metalli;
- c) vetri, bottiglie, ecc;
- d) materiali di avvolgimento, legatura e imballaggio;
- e) alimentari, fatto salvo quanto previsto dalla norma 3 lettera c Allegato V_MARPOL 73/78.

- 10.2.** - La raccolta e il conferimento dei rifiuti originati di tipologia diversa da quella sopraelencata, dovrà essere attuata in conformità alle particolari disposizioni di legge vigenti in materia
- 10.3.** - La ditta concessionaria del servizio dovrà consegnare alle navi, all'atto del loro arrivo in rada ovvero una volta ormeggiate nel porto di Trieste, sacchi da usare per il confezionamento dei rifiuti aventi diverso colore e riportanti una stampigliatura indicante la tipologia dei rifiuti da immettere.
- 10.4.** - Le navi dovranno provvedere al confezionamento dei rifiuti originati in modo da evitare commistioni fra le diverse tipologie dei medesimi, nonché una loro accidentale fuoriuscita quando consegnati alla ditta citata.
Si potrà prescindere dal preventivo confezionamento se i rifiuti originati presentano natura voluminosa.

Art. 11 **(Ritenzione rifiuti a bordo delle navi)**

- 11.1.** - Per poter soddisfare ai criteri di raccolta differenziata dei rifiuti, gli stessi devono essere preventivamente, suddivisi per tipologia a bordo delle navi. A tal fine diversi contenitori usati per tale raccolta devono essere chiaramente segnalati.
- 11.2** - I rifiuti aventi le caratteristiche di pericolosità, come classificati dalle vigenti norme nazionali ed internazionali, devono essere conservati in zone non accessibili ai passeggeri e distanti dagli alloggi equipaggio nonché nel rispetto dei criteri di segregazione dettati dalle norme in di cui trattasi.
- 11.3** - I rifiuti alimentari devono essere posti in sacchi estraibili dai relativi contenitori, i quali devono essere provvisti di coperchio sicuramente chiudibile e posti nei locali ove si producono tali rifiuti.
- 11.4** - I contenitori impiegati per i rifiuti devono essere posti all' esterno dei locali passeggeri e dei locali equipaggio e non possono essere utilizzati per contenere rifiuti alimentari. Qualora detti contenitori fossero contaminati con tale tipologia di rifiuti devono essere trattati alla stregua di questi ultimi.
- 11.5** - Il comando di bordo deve provvedere a registrare le operazioni connesse all'eliminazione dei rifiuti e conservare le ricevute comprovanti l'avvenuto ritiro dei rifiuti da parte delle aziende incaricate.

CAPO III° **NORME PER I GESTORI DEGLI IMPIANTI DI MITILICOLTURA**

Art. 12 **(Raccolta e smaltimento dei rifiuti di lavorazione)**

A bordo delle unità adibite alla lavorazione dei mitili dovranno essere sistemati appositi contenitori utilizzati per raccogliere le reti residue unitamente agli scarti di lavorazione. Tali rifiuti dovranno essere quotidianamente smaltiti a terra secondo le vigenti norme di legge.

CAPO IV°
NORME PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORIGINATI NELL'AMBITO DEL PORTO DI TRIESTE

Art. 13

(Servizi di raccolta rifiuti espletato in ambito portuale della ditta concessionaria)

La ditta concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti, nell'ambito territoriale indicato nella licenza di concessione rilasciata dall'Ente Autonomo del Porto di Trieste, dovrà provvedere a posizionare un congruo numero di contenitori, alla stregua di quelli utilizzati nell'ambito comunale, al fine di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti in tali aree demaniali marittime.

Art. 14

(Norme per gli approdi delle unità da diporto ubicati nel porto di Trieste)

I sodalizi concessionari di approdi per unità da diporto dovranno curare che i propri associati conferiscano in maniera differenziata i rifiuti eventualmente prodotti, predisponendo a tal fine nell'area demaniale marittima in concessione idonei contenitori aventi le caratteristiche indicate nel precedente articolo 13)

CAPO V°
NORME PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI NEGLI APPRODI MINORI DEL
COMPARTIMENTO MARITTIMO.

Art. 15

(Individuazione degli approdi minori)

Le disposizioni del presente Capo IV° si applicano ai seguenti approdi:

- 1) Porticciolo di BARCOLA;
- 2) Porticciolo del CEDAS;
- 3) Porticciolo di GRIGNANO;
- 4) Porticciolo di S. CROCE;
- 5) Porticciolo di FILTRI AURISINA;
- 6) Porticciolo di CANOVELLA;
- 7) Porticciolo di SISTIANA;
- 8) Porticciolo di DUINO;
- 9) Porticciolo del VILLAGGIO DEL PESCATORE.
- 10) Porticciolo del LAZZARETTO

Art. 16

(Norme per i Comuni)

Sarà cura delle Amministrazioni Comunali nella cui giurisdizione territoriale ricadono gli approdi minori individuati nel precedente articolo, attrezzare i medesimi con un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti,

Art. 17

(Norme per i concessionari degli approdi per unità da diporto)

Ai concessionari degli approdi per unità da diporto ubicati nelle aree demaniali marittime di giurisdizione della Capitaneria di Porto di Trieste si applicano le norme di cui al precedente articolo 14).

CAPO VI°
CONFERIMENTO DEGLI OLII USATI

Art. 18
(Conferimento degli olii usati)

- 18.1** - Gli olii usati provenienti dal naviglio da pesca, da diporto e da traffico in genere devono essere depositati a cura degli interessati negli appositi fusti metallici, evidenziati con colore bleu e recanti la dicitura " OLII USATI PETROLCARBO ", che il "Consorzio obbligatorio degli olii usati", previsto dal D.P.R. 23.8. 1982, n°691 citato in premessa e rappresentato in loco dalla Soc, PETROLCARBO, ha sistemato negli approdi del Compartimento Marittimo di Trieste.
- 18.2** - I titolari di cantieri navali nonché di ogni altra ditta ubicata nell'ambito demaniale marittimo che nei cicli di lavorazione utilizzano olii devono periodicamente e sistematicamente conferire gli olii usati alla predetta società mandataria del Consorzio in questione

Art. 19
(Obblighi e divieti)

- 19.1** - Alla Società mandataria del "Consorzio obbligatorio degli olii usati" è fatto obbligo di verificare che i contenitori indicati nel precedente punto 1 del presente articolo abbiano sempre una capacità residua sufficiente al fine di prevenire possibili fuoriuscite del contenuto.
- 19.2** - È fatto divieto assoluto di manomettere e danneggiare i fusti posizionati per il ritiro degli olii usati.

CAPO VII°
SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI NELL'AMBITO DEL PORTO DI TRIESTE

Art. 20
(Ditte concessionarie)

- 20.1** - Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nell'ambito del porto di Trieste, come esso individuato dall'art.2 della L. 9.7,1967, n°589, è effettuato in regime di concessione rilasciata dall' Ente Autonomo del Porto di Trieste secondo le modalità contenute nella relativa licenza di concessione.
- 20.2** - Qualora durante le operazioni di rifornimento dovessero cadere in mare dei rifiuti la ditta autorizzata alla raccolta e trasporto dei rifiuti dovrà provvedere all'immediata bonifica del mare e, nel contempo, avvisare dell'accaduto la Capitaneria di Porto di Trieste a mezzo apparato radio V.H.F. (can. 16).

Art. 21
(Caratteristiche dei mezzi terrestri e nautici impiegati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti)

21.1 -Mezzi terrestri.

I mezzi terrestri utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono soddisfare le pertinenti norme in materia fissate dalla legislazione vigente.

21.2 -Mezzi nautici.

- 21.2.1** – I mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti debbono soddisfare le pertinenti norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare; gli stessi o il rimorchiatore nel caso di galleggiante rimorchiato - debbono essere muniti di apparato VHF.
- 21.2.2** – Nelle stive dei mezzi nautici, i contenitori nei quali vengono raccolti i rifiuti debbono essere a fondo fisso e stagno; il fondo e le paratie debbono essere ben connesse, lavabili, disinfettabili e raccordate fra loro in modo da evitare ogni dispersione durante la raccolta ed il trasporto dei rifiuti. Inoltre, nelle sentine di stiva dei mezzi nautici dovrà essere prevista un'adeguata pompa per l'esaurimento degli eventuali colaggi delle acque piovane delle acque di lavaggio e delle sostanze disinfettanti che si raccoglieranno; i contenitori dovranno essere evacuati evitando ogni versamento in mare, anche accidentale.
- 21.2.3** – I contenitori devono avere le mastre delle boccaporte di altezza sufficiente ad impedire che i rifiuti raccolti possano finire accidentalmente in mare. Durante la sosta non operativa del natante i portelloni dei contenitori devono essere tenuti chiusi, al fine di evitare esalazioni moleste e proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali.
- 21.2.4** – La rispondenza dei mezzi nautici alle presenti disposizioni sarà accertata in occasione delle visite iniziali/periodiche previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza della navigazione per i mezzi nautici in esercizio al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, quanto indicato ai precedenti punti 21.2.2. e 21.2.3 si applica a far data dalla scadenza delle annotazioni di Sicurezza/Certificato di Idoneità.
- 21.2.5** - Qualora destinate al trasporto di sostanze pericolose -i vi comprese le materie infettanti, quali i rifiuti alimentari - le unità devono essere in possesso della " Attestazione di Idoneità al trasporto di merci pericolose in colli" , di cui all'art.13 del Regolamento approvato con D.P.R. 09,05.1968, n, 1008.
- 21.2.6** - I mezzi nautici utilizzati per il trasporto marittimo dei rifiuti non possono essere adibiti ad altri servizi, a meno di quelli relativi alla prevenzione e repressione degli inquinamenti.
- 21.2.7** - Il trasporto contemporaneo sullo stesso mezzo nautico di rifiuti appartenenti alle categorie di pericolosità previste dall' IMDG CODE, deve avvenire nel rispetto dei "criteri di segregazione "previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
- 21.2.8** - I mezzi nautici debbono essere mantenuti in ordine ed i contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti devono essere lavati e disinfettati frequentemente.